AUTORITA' IDRICA TOSCANA
Autorita Idrica Toscana
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0016229/2026 del 09/11/2026
'Class.' 1.4.1 «REGOLAMENTI EMESSI DALL'ENTE»
Firmatario: ANTONIO GIAMPIERI
Documento Principale

Firenze, 9 novembre 2026

Al Direttore Generale – Sede

OGGETTO: proposta di modifica del vigente «Regolamento di ordinamento e organizzazione per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sul corretto uso delle risorse idriche» approvato con decreto DG n. 31/2021.

Premessa

In via preliminare preme ricordare che il vigente "Regolamento di ordinamento e organizzazione del Servizio per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sul corretto uso delle risorse idriche" è stato approvato in ultimo con decreto DG n. 31 del 2021 e che il medesimo è entrato in vigore il 24/03/2021**.**

La presente relazione ha per oggetto la proposta di revisione organica dell'assetto regolamentare relativo alle attività di vigilanza dell'Autorità Idrica Toscana, previste all'art. 27 della L.R. 69/2011, al fine di adeguarlo – alla luce del parere legale volto a chiarire le criticità derivanti dall'assimilazione del Servizio di vigilanza e controllo uso risorse idriche dell'Ente (da ora anche solo "Servizio") ad un Servizio di Polizia Locale, reso dall'Avvocatura dell'Ente in data 15/06/2026 (in atti al prot. n. 8109/2026) – alla normativa vigente.

Dall'analisi del suddetto parere sono emersi i seguenti profili che indicano la necessità di modificare l'impianto regolamentare del 2021:

- natura giuridica e tassatività degli enti locali: AIT, pur essendo ente pubblico rappresentativo dei Comuni per la governance del servizio idrico integrato (L.R. 69/2011), non rientra nel perimetro tassativo degli "enti locali" definito dall'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
- riserva costituzionale delle funzioni di polizia: la giurisprudenza della Corte Costituzionale è costante nel ricondurre la disciplina della Polizia Locale alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane" (art. 117, comma 2, lett. p, Cost.). In particolare, la Sentenza n. 167/2010 ha sancito che l'organizzazione della polizia locale è funzione propria ed esclusiva di tali enti territoriali, precludendone l'estensione ad altre tipologie di enti. Successivamente, con la Sentenza n. 32/2017 la Corte «ha ricondotto la disciplina del transito del personale di polizia provinciale alla materia di competenza esclusiva statale relativa alle «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.».

 Al riguardo preme anche far presente che la recente Legge 16 ottobre 2026, n. 187 recante «Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale», all'art.2, c.1, lett. a) ha disposto che «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) individuazione delle funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; […]»

- abilitazione e vigilanza settoriale: non essendo AIT riconosciuta dalla Costituzione quale ente locale territoriale titolare di «funzioni fondamentali» nel senso dell'art. 117, comma 2, lett. p), Cost., ed essendo invece un ente di natura settoriale privo della qualità di ente locale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), allo stesso, alla luce della normativa statale e regionale esaminata nel parere, non si ritiene possa riconoscersi la facoltà di istituire un servizio di polizia locale poiché il perimetro dei soggetti abilitati risulta ad oggi espressamente limitato a Comuni, Province e Città Metropolitane.

Analisi comparativa del vigente Regolamento con il nuovo schema regolamentare proposto

Le modifiche apportate nel nuovo schema di Regolamento (Allegato parte integrante della presente relazione) mirano a ridefinire la natura stessa del Servizio Vigilanza e Controllo Uso Risorse Idriche, riallineandolo al quadro normativo vigente.

Oggetto del Regolamento (Art. 1) - Il Regolamento del 2021 richiamava esplicitamente la L.R. 11/2020, norma dedicata alla sicurezza urbana e alla polizia locale. Lo schema proposto elimina tale riferimento, ancorando l'azione dell'AIT esclusivamente all'art. 27 della L.R. 69/2011 e al DPGR 29/R/2008. Tale modifica qualifica in maniera chiara l'attività dell'Ente come vigilanza tecnica e settoriale, eliminando ogni dubbio circa un possibile esercizio di altre funzioni di polizia locale.

Governance e responsabilità (Art. 3) - Lo schema di Regolamento proposto favorisce una maggiore flessibilità gestionale. Mentre la versione del 2021 vincolava la responsabilità del Servizio al Dirigente dell'Area "Affari Istituzionali", la nuova formulazione permette l'incardinamento del Servizio presso qualunque Dirigente dell'Ente individuato dalla Direzione Generale.

Operatività e sussidiarietà (Art. 4) – L'operatività del Servizio è ripensata, in maniera più aderente alla Legge (art. 27, c. 6, L.R. 69/2011), in chiave di sussidiarietà. Nel Regolamento del 2021, l'intervento era configurato principalmente "in autonomia" (Art. 5, comma 1, lett. c). Lo schema di cui alla presente proposta rivede tale prospettiva: l'attività di controllo territoriale deve avvenire "in via ordinaria avvalendosi dei competenti organi di vigilanza comunale e provinciale". L'intervento diretto del personale dell'AIT è ora subordinato alla "indisponibilità" dei suddetti organi di vigilanza.

Assetto organizzativo e personale (Art. 5) - Il nuovo testo regolamentare chiarisce che il personale non riveste lo "status" di personale di polizia locale, ma di personale "abilitato" all'accertamento degli illeciti ai sensi dell'art. 6, c. 2 della L.R. 81/2000. Sotto il profilo identificativo, scompare il concetto di "uniforme" (tipico dei Corpi/Servizi di polizia) in favore di un "abbigliamento identificativo" volto, comunque, ad assicurare il riconoscimento pubblico dell'operatore durante le attività di accertamento.

Competenza territoriale - Si è proceduto all'abrogazione dell'ex Art. 6, atteso che la competenza territoriale è già organicamente definita dalla legge regionale istitutiva dell'AIT.

Rinvio a norme (*ex* Art. 9 nella proposta Art. 7) – Per le ragioni sopra esposte, viene espunto ogni riferimento alle norme riguardanti la polizia locale (L. 65/1986 e L.R. 11/2020).

Entrata in vigore (ex Art.10 nella proposta Art. 9) – Nel nuovo testo proposto è stata soppressa la comunicazione del Regolamento al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Firenze (*ex* Art. 10). Trattandosi di un atto di organizzazione interna di un Servizio di vigilanza amministrativa, e non di un Corpo/Servizio di polizia locale *ex* L. 65/1986 e L.R. 11/2020, l'eliminazione di tale previsione costituisce un riallineamento alla natura puramente amministrativa dell'Ente.

Preme rappresentare che lo schema di testo del nuovo Regolamento è stato oggetto di informativa (ex art.4 CCNL Funzioni Locali del 23/02/2026 – giusta nota AIT prot. 0014262/2026 del 12/10/2026) e di successivo confronto sindacale, avviato il 16/10/2026 e concluso il 03/11/2026 con esito negativo (mancato raggiungimento dell'Accordo).

Si evidenzia, infine, la necessità che il decreto di approvazione del nuovo Regolamento disponga l'abilitazione del personale incardinato nel Servizio Vigilanza e Controllo Uso Risorse Idriche all'accertamento degli illeciti amministrativi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 81/2000, con riferimento e limitatamente all'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.G.R. 29/R/2008.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Alla luce delle considerazioni esposte, si rimettono a codesta Direzione le presenti conclusioni e lo schema di nuovo Regolamento per le decisioni di competenza.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI
dott. Antonio Giampieri (*)

() Documento sottoscritto con firma digitale*